



Data 30/08/2022

Protocollo N° 0384082 Class: 1.760.25.1 Fasc.28

Allegati N° 3 per tot.pag. 20

Oggetto: Notifica DGR n. 1030 del 16 agosto 2022. Richiesta sottoscrizione schema di convenzione.

Spettabile
Agenzia Veneta per i Pagamenti - AVEPA
sede a mezzo PEC:
protocollo@cert.avepa.it

Con la presente si provvede alla notifica della DGR n. 1030 del 16 agosto 2022 «Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio; art. 3 della L.R. 6/2013, art. 2, comma 3 della L.R. 31/2001.», unitamente allo schema di Convenzione (Allegato A alla Deliberazione in parola), che dovrà essere sottoscritto e restituito con cortese sollecitudine alla scrivente per gli adempimenti connessi al provvedimento.

Distinti saluti

Il Direttore
dott. Pietro Salvadori

Unità Organizzativa Pianificazione e Gestione Faunistico-Venatoria Direttore:
dott. Stefano Omizzolo
Posizione organizzativa Pianificazione e Gestione faunistico-venatoria
Responsabile: *dott. Guido Lavazza* -tel. 041.2795410 email: guido.lavazza@regione.veneto.it
Referente pratica: *dott. Fabio Cavaliere* -tel. 041.2795679 email: fabio.cavaliere@regione.veneto.it

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PIETRO SALVADORI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio WF733I

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1030 del 16 agosto 2022

Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio; art. 3 della L.R. 6/2013, art. 2, comma 3 della L.R. 31/2001.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Vengono approvati lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) e lo schema di iter procedimentale per la ricezione e l'istruttoria delle istanze, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio di cui all'art. 3 della L.R. 6/2013.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

In tema di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nel territorio a gestione programmata della caccia (articolo 26 della L. 157/1992), con DGR n. 945 del 14.07.2020 la Giunta regionale aveva approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 L.R. 50/1993, Convenzione entrata in vigore in data 1° agosto 2020.

La suddetta Convenzione con AVEPA regolava l'erogazione di contributi per danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole a valere sul fondo regionale istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della Legge regionale 6/2013, per i quali si era operato finora nei seguenti termini:

- l'erogazione dei contributi a titolo di indennizzo direttamente da parte della Direzione regionale Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria per i danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale, sulla base degli stanziamenti, criteri e modalità operative approvati annualmente dalla Giunta regionale - per l'annualità 2022, si richiama a questo proposito la DGR n. 289 del 22 marzo 2022;
- il trasferimento della quota di riparto stabilita annualmente dalla Giunta regionale, per la prevenzione e i danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio venatorio, individuati con DGR n. 2175 del 25 novembre 2013 in attuazione del richiamato articolo 3 della L.R. 6/2013, a valere sulle risorse dello specifico capitolo di Bilancio agli Enti gestori dei territori medesimi, incaricati dell'accertamento dei danni, dell'istruttoria delle istanze e della liquidazione dei contributi riconoscibili.

L'art. 2 comma 3 della L.R. n. 31/2001, che ha istituito l'AVEPA definendone i compiti, prevede che possa essere affidata all'Agenzia, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale e di altri fondi, dalla Regione del Veneto e dagli enti locali di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti.

A due anni dall'attivazione della suddetta Convenzione ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 50/1993, si è quindi valutata l'opportunità di affidare all'AVEPA anche l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui all'articolo 3 della L.R. 6/2013, sulla base delle seguenti considerazioni:

- per quanto riguarda i danni causati da grandi Carnivori, in costante aumento in relazione, in particolare, alle predazioni da lupo sul bestiame domestico, e con distribuzione ormai nell'intero arco dell'anno, l'iter amministrativo-contabile regionale successivo all'atto di concessione determina un ritardo di diversi mesi nell'effettiva erogazione dei contributi riconoscibili ai beneficiari finali, erogazione che dovrebbe essere, nelle intenzioni dell'Amministrazione, immediata o quantomeno il più rapida possibile;

- per quanto riguarda i danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'attività venatoria, la difficoltà da parte degli Enti gestori, a fronte - nella maggior parte dei casi - di un limitato numero di casi di danni, nel disporre di personale tecnico specializzato sul tema per gli accertamenti e, a valle, nella gestione dei complessi adempimenti in materia di Aiuti di Stato, quali si configurano i contributi concessi.

Si è quindi pervenuti alla definizione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio di cui all'art. 3 della L.R. 6/2013, nei termini riportati nell'**Allegato A**, facente parte integrante del presente provvedimento.

Sinteticamente, il suddetto schema prevede, ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione:

- il trasferimento all'AVEPA delle risorse recate annualmente dal pertinente Capitolo di Bilancio n. 101930, destinate:
 - ◆ al pagamento dei contributi a titolo di indennizzo per i danni da grandi Carnivori;
 - ◆ al pagamento dei contributi per i danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio definiti con DGR n. 2175/2013;
 - ◆ allo stanziamento integrativo del bando per interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole, attivato annualmente ai sensi della Convenzione tra la Regione e l'AVEPA ai sensi della DGR n. 945/2020, bando la cui validità viene estesa ai territori delle aree protette;
- per quanto riguarda i danni da predazione da parte di grandi Carnivori, viene mantenuta in capo alle Polizie provinciali, come peraltro previsto dal comma 4bis dell'articolo 28 della L.R. 50/1993, l'attività di accertamento dei danni, mentre viene affidata ad AVEPA l'attività di ricezione e istruttoria delle istanze e la concessione e liquidazione dei contributi riconoscibili, nei termini riportati nello schema di iter procedimentale per la ricezione e l'istruttoria delle istanze di contributo a titolo di indennizzo dei danni da grandi carnivori selvatici di cui all'**Allegato B**, facente parte integrante del presente provvedimento, che sostituisce il previgente Allegato B alla DGR n. 344 del 23.03.2021;
- per quanto riguarda i danni da fauna nei territori delle aree protette di competenza regionale, vengono estese a questi ultimi tutte le attività in capo ad AVEPA già previste dalla Convenzione vigente per il territorio a gestione programmata della caccia, ivi inclusa la ricezione delle segnalazioni di danno e la verifica e quantificazione degli stessi, in applicazione dei criteri di cui all'**Allegato C** alla DGR n. 750 del 21.06.2022.

Per quanto riguarda l'annualità 2022, preso atto della disponibilità a valere sul Capitolo n. 101930, pari ad € 288.833,58, di cui € 100.000,00 derivanti dall'approvazione dell'Assestamento del Bilancio di Previsione 2022-2024 con L.R. 2 giugno 2022, n. 20, si dispone, ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione di cui all'**Allegato A**, il trasferimento ad AVEPA delle predetta somma, di seguito ripartita:

- € 249.033,58 per danni da grandi carnivori;
- € 39.800,00 per la liquidazione dei contributi riconoscibili per la prevenzione e danni nelle aree protette regionali avuto riguardo alle istanze del primo semestre 2022 e residui 2021, come previsto dall'articolo 3, lettera c) della Convenzione.

Al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria sono affidati tutti gli adempimenti conseguenti in attuazione del presente provvedimento, ivi incluso il trasferimento all'AVEPA delle eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sul capitolo 101930 per l'annualità in corso, a seguito di incrementi di stanziamento conseguenti a variazioni di Bilancio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 26 della Legge 157/1992 "*Legge quadro sulla protezione della fauna omeoterma e l'esercizio venatorio*";

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio*" ed in particolare l'art. 28, così come modificato da ultimo con Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30;

VISTA la Legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 "*Iniziativa per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria*" ed in particolare l'art. 3;

VISTA la Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "*Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura*";

VISTO il Regolamento UE 1408/2013 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento UE 717/2014;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea*";

VISTI gli orientamenti dell'unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1.7.2014;

VISTA la DGR n. 945 del 14.07.2020 concernente "*Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 L.R. 50/1993*";

VISTA la DGR n. 289 del 22.03.2022;

VISTA la DGR n. 750 del 21.06.2022;

VISTA la L.R. n. 16 del 11.05.2018 "*Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale*";

VISTA la L.R. n. 36 del 20.12.2021 "*Bilancio di previsione 2022-2024*";

VISTA la DGR n. 42 del 25.01.2022 approvare le "*Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024*";

VISTA la L.R. n. 20 del 02.06.2022;

VISTA la L. R. n. 39/2001;

VISTO l'art.2, c.2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio di cui all'art. 3 della L.R. 6/2013, di cui all'**Allegato A**, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare lo schema di iter procedimentale per la ricezione e l'istruttoria delle istanze di contributo a titolo di indennizzo dei danni da grandi carnivori selvatici di cui all'**Allegato B**, facente parte integrante del presente provvedimento, che sostituisce il previgente Allegato B alla DGR n. 344 del 23.03.2021;
4. di disporre, ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 2, il trasferimento ad AVEPA delle risorse recate per l'annualità 2022 dal fondo regionale di cui all'art. 3 c. 1 della L.R. 6/2013 pari ad € 288.833,58, di cui:
 - ◆ € 249.033,58 per danni da grandi carnivori;
 - ◆ € 39.800,00 per la liquidazione dei contributi riconoscibili per la prevenzione e danni nelle aree protette regionali avuto riguardo alle istanze del primo semestre 2022 e residui 2021, come previsto dall'articolo 3, lettera c) della Convenzione;
5. di disporre che, a partire dall'anno 2023, si provvederà a trasferire ad AVEPA le risorse dedicate per l'anno medesimo dal fondo regionale di cui all'art. 3 c. 1 della L.R. 6/2013, secondo il riparto approvato annualmente dalla Giunta Regionale;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria di tutti i successivi adempimenti connessi al presente provvedimento, ivi incluso il trasferimento all'AVEPA delle eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sul Capitolo 101930 per l'annualità in corso, a seguito di

- incrementi di stanziamento conseguenti a variazioni di Bilancio, ad integrazione delle risorse della prima voce di cui al precedente punto 4;
7. di determinare in € 288.833,58 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo n. 101930 ad oggetto "*Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria*" del bilancio regionale di previsione 2022-2024 per l'esercizio 2022;
 8. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, a cui è assegnato il capitolo di cui al precedente punto 6), ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
 9. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
 10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' articolo 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
 11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agencia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio di cui all'art. 3 della L.R. 6/2013.

PREMESSO CHE

- la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 ha istituito l'Agencia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA);
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali adottato in data 26 settembre 2008 ha confermato il riconoscimento di AVEPA come Organismo Pagatore per gli aiuti finanziari a carico del FEAGA e del FEASR;
- l'art. 2 comma 3 della L.R. n. 31/2001 prevede che possa essere affidata all'Agencia, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale e di altri fondi, dalla Regione del Veneto e dagli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti;
- la stipula della convenzione, pertanto, costituisce presupposto fondamentale, ai sensi delle disposizioni vigenti, per l'affidamento delle predette attività;
- l'articolo 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, come modificato da ultimo con legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25", prevede, tra l'altro, che:
 - per l'erogazione dei contributi per il risarcimento la Giunta regionale si avvale dell'Agencia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) (comma 3);
 - il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni, anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), alla struttura AVEPA competente per territorio, che provvede alle relative verifiche e alla liquidazione (comma 4);
 - per l'accertamento dei danni causati da grandi carnivori la Giunta regionale si avvale anche del Servizio regionale di vigilanza istituito dall'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e dei Servizi veterinari delle Aziende ULSS (comma 4bis);
- l'articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6, come modificato con legge regionale 8 agosto 2017, n. 22, ha previsto l'istituzione presso la Giunta regionale del fondo per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria e della fauna protetta nell'intero territorio regionale;



- in avvio dello specifico istituto introdotto con il suddetto articolo 3 della L.R. 6/2013, con DGR n. 2175 del 25 novembre 2013 la Giunta regionale ha provveduto ad approvare i necessari criteri applicativi, concernenti tra l'altro:
 - l'individuazione dei territori preclusi all'esercizio venatorio per i quali opera il fondo regionale, corrispondenti ai territori del Parco regionale dei Colli Euganei, del Parco naturale regionale del Fiume Sile, del parco regionale Veneto del Delta del Po, del Parco naturale regionale della Lessinia, del Parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo nonché i territori delle foreste demaniali regionali gestite da Veneto Agricoltura (ora Agenzia Veneta per il Settore Primario - AVISP);
 - il mantenimento in capo alla Giunta regionale della gestione delle istanze, e delle relative risorse, per l'indennizzo dei danni da grandi carnivori nei suddetti territori, in analogia alla stessa tipologia di danni riferiti al territorio a gestione programmata della caccia;
 - le tipologie di danni ammissibili e i criteri per la quantificazione dei contributi, confermando quelli già vigenti per i danni da fauna nel territorio a gestione programmata della caccia (al tempo, definiti dal Titolo V del Regolamento di attuazione del Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012 approvato con LR 1/2007);
- in attuazione delle previsioni di cui al citato comma 3 dell'articolo 28 della L.R. 50/1993, con DGR n. 945 del 14 luglio 2020 la Giunta regionale ha approvato lo schema di "Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. 50/1993", convenzione entrata in vigore, a seguito della stipula, a far data dal 1° agosto 2020;
- per quanto attiene all'indennizzo dei danni da grandi carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche su tutto il territorio regionale, con DGR n. 289 del 22 marzo 2022 la Giunta regionale ha provveduto, tra l'altro:
 - ad approvare i criteri per l'ammissibilità e la valutazione economica dei danni da Grandi Carnivori alle produzioni zootecniche e all'apicoltura nel 2022 (Allegato A alla DGR medesima);
 - ad autorizzare l'importo di € 250.000,00 per la corresponsione di contributi de minimis (Regolamento UE n. 1408/2013 e s.m.i.) a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche a valere sulle risorse recate per l'anno 2022 dal fondo regionale di cui all'art. 3 c. 1 della LR 6/2013;
 - a richiamare quanto già disposto con l'Allegato B della DGR 344/2021 per quanto riguarda l'iter procedimentale da seguire per la ricezione e l'istruttoria delle istanze di contributo a titolo di indennizzo dei danni da grandi Carnivori selvatici,



fa10fa5d



TRA

La Regione del Veneto (di seguito denominata "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata dal Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ...(omissis) domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente

E

L'Agenzia Veneta per i Pagamenti (di seguito denominata "AVEPA"), con sede legale in Padova, via Niccolò Tommaseo 67, codice fiscale 90098670277, rappresentata dal Direttore ... (omissis), domiciliato per la funzione presso AVEPA stessa,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.
2. Oggetto della presente convenzione è, ad integrazione e in continuità con le attività definite dalla Convenzione di cui alla DGR 945/2020, l'erogazione da parte di AVEPA dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche, e dei contributi a titolo di indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio individuati con DGR 2175 del 25 novembre 2013, quali aiuti di Stato in regime *de minimis*, a valere sulle risorse recate dal fondo regionale di cui all'articolo 3 comma 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6.

Art. 2 – Terminologia e abbreviazioni utilizzate

1. Ai fini della presente convenzione si applicano le seguenti abbreviazioni e definizioni:
 - Aree protette regionali: i territori preclusi all'esercizio venatorio individuati con DGR 2175 del 25 novembre 2013 ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della L.R. 6/2013, corrispondenti ai territori del Parco regionale dei Colli Euganei, del Parco naturale regionale del Fiume Sile, del Parco regionale Veneto del Delta del Po, del Parco naturale regionale della Lessinia, del Parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo nonché i territori delle foreste demaniali regionali gestite da Veneto Agricoltura (ora Agenzia Veneta per il Settore Primario - AVISP);
 - Enti gestori: gli Enti gestori delle aree protette regionali di cui sopra;
 - Convenzione 945/2020: la Convenzione tra la Regione del Veneto e l'AVEPA ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni causati da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. 50/1993, stipulata sulla base dello schema approvato con DGR n. 945 del 14/07/2020 ed entrata in vigore il 01/08/2020;
 - DAPGIFV: Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della Regione del Veneto;

Art 3 – Attività

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 c. 2, sono definite le seguenti attività:
 - a) **Attività *una tantum* ad avvio della convenzione:**
 - o Definizione della modulistica integrativa per le istanze di indennizzo danni da grandi Carnivori in modalità cartacea per l'anno 2022;



fa10fa5d



- Definizione del modulo per la presentazione, anche attraverso i CAA, delle istanze di indennizzo per danni da grandi Carnivori a partire dal 2023;
- Informazione ai rappresentanti di categoria e ai portatori di interesse sulle nuove procedure.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) Approva, sulla base delle indicazioni tecniche di AVEPA, la modulistica integrativa, rispetto alle disposizioni di cui alla DGR 289/2022, necessaria per l'istruttoria amministrativa, da parte di AVEPA stessa, delle istanze di indennizzo per danni causati da grandi Carnivori presentate nel corso del 2022;
- 2) Provvede, attraverso gli Uffici responsabili della ricezione dell'istanza di indennizzo e trasmissione per l'avvio del procedimento, così come individuati nell'Allegato B alla DGR n. del , a richiedere agli interessati l'integrazione delle istanze già presentate agli Uffici stessi alla data di entrata in vigore della Convenzione, con la modulistica di cui al precedente punto 1;
- 3) Informa gli Enti e i soggetti responsabili dell'accertamento delle predazioni, come individuati nell'Allegato B alla DGR n. /2022, della nuova modulistica da consegnare agli interessati ai fini della presentazione delle istanze di indennizzo successivamente all'entrata in vigore della Convenzione;
- 4) Collabora con l'AVEPA nella definizione del modulo per la presentazione delle istanze di indennizzo danni da grandi Carnivori a partire dal 2023;
- 5) Pubblicizza e comunica ai potenziali interessati le nuove procedure per la presentazione delle istanze.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 6) Definisce e trasmette alla Direzione regionale competente la modulistica integrativa per la presentazione delle istanze di indennizzo danni da grandi Carnivori in modalità cartacea per l'anno 2022;
- 7) Definisce il modulo per la presentazione, anche attraverso i CAA, delle istanze di indennizzo per danni da grandi Carnivori a partire dal 2023;

b) Istruttoria delle istanze e pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni da grandi Carnivori nell'anno 2022:

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE

- 1) Ad avvenuta sottoscrizione della Convenzione, provvede all'assunzione dell'impegno contabile e liquidazione a favore di AVEPA delle risorse recate dal pertinente capitolo regionale, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni da grandi Carnivori e al pagamento dei contributi di cui alla successiva lettera c), sulla base dei rispettivi stanziamenti approvati con DGR n. del ;
- 2) Per il tramite degli Uffici responsabili della ricezione dell'istanza di indennizzo e trasmissione per avvio procedimento di cui all'Allegato B alla DGR n. del , trasmette ad AVEPA le istanze pervenute all'Ufficio medesimo a seguito dell'avvenuta integrazione documentale, secondo quanto previsto dallo schema di iter procedimentale di cui all'Allegato B alla DGR n. del .
- 3) Sulla base della segnalazione da parte di AVEPA del fabbisogno previsionale annuale sulla base dell'andamento delle istanze pervenute nel corso dell'anno, trasferisce ad AVEPA le eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili sul pertinente capitolo a seguito di incrementi di stanziamento conseguenti a variazioni di Bilancio.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 4) Secondo quanto previsto dallo schema di iter procedimentale di cui all'Allegato B alla DGR n. del , provvede all'istruttoria tecnica e amministrativa delle istanze pervenute, all'eventuale costituzione con iniziativa d'ufficio del Fascicolo aziendale in forma semplificata, qualora il soggetto richiedente ne fosse sprovvisto, alla concessione e liquidazione, entro il mese successivo a quello in cui è



fa10fa5d



avvenuta la concessione, dei contributi riconoscibili, nonché a tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti ai sensi di legge;

- 5) Ai fini di monitoraggio della spesa e dei fabbisogni, trasmette con cadenza trimestrale alla DAPGIFV i provvedimenti di concessione adottati;
- 6) Segnala alla DAPGIFV il fabbisogno previsionale annuale sulla base dell'andamento delle istanze pervenute.

- c) **Pagamento dei contributi a titolo di indennizzo e prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nelle Aree protette regionali a valere sull'annualità 2022 del fondo regionale art. 3 L.R. 6/2013:** sulla base delle risultanze istruttorie approvate dagli Enti gestori avuto riguardo alle istanze per indennizzo e prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori di competenza relativi all'anno 2022 ed eventuali residui 2021, nonché delle risorse disponibili trasferite all'AVEPA, si procede alla determinazione dei contributi riconoscibili agli aventi diritto e alla concessione e liquidazione degli stessi.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) Raccoglie dagli Enti gestori i dati relativi alle risultanze istruttorie delle istanze per prevenzione e danni all'agricoltura pervenute agli Enti medesimi fino all'entrata in vigore della presente Convenzione (istanze 2022 ed eventuali istanze residue 2021 non incluse nel riparto di cui alla DGR n. 1514 del 02/11/2021) e risultate ammissibili a contribuzione, nonché i dati anagrafici dei beneficiari, necessari per la successiva liquidazione dei contributi riconoscibili, su formato database fornito dall'AVEPA;
- 2) Approva con atto del Direttore della DAPGIFV la quantificazione dei contributi riconoscibili, , fatte salve le verifiche in ordine al rispetto delle normative in materia di Aiuti *de minimis* e antimafia, in applicazione dei criteri di cui alla DGR n. del sulla base della specifica quota di riparto del fondo regionale art. 3 della L.R. 6/2013 per il 2022;
- 3) Trasmette all'AVEPA il provvedimento di cui al punto 2) e i dati dei beneficiari necessari alla liquidazione, forniti dagli Enti gestori;
- 4) Provvede per il tramite degli Enti gestori alla comunicazione e pubblicizzazione agli interessati e alle sedi locali delle Associazioni di categoria delle nuove procedure da adottarsi per la prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica nelle aree protette regionali a partire dall'entrata in vigore della Convenzione, nei termini di cui alla successiva lettera f).

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 5) Provvede, previe verifiche in ordine al rispetto delle normative in materia di Aiuti di Stato *de minimis* e di antimafia, alla liquidazione dei contributi per prevenzione e danni all'agricoltura di cui al punto 3) e a tutti gli adempimenti amministrativi connessi e conseguenti;
- 6) Adegua il modulo informatico per la presentazione delle istanze per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole, attivato ai sensi della Convenzione 945/2020, ai fini della ricezione anche delle istanze per danni da fauna selvatica nelle aree protette regionali, assicurando la differenziazione in sede istruttoria di queste ultime istanze da quelle relative al territorio a gestione programmata della caccia.

- d) **Riparto annuale del fondo regionale di cui all'articolo 3 della L.R. 6/2013:** a partire dall'annualità 2023, le risorse recate dal Bilancio regionale al fondo di cui all'art. 3 della L.R. 6/2013 sono trasferite annualmente ad AVEPA ripartite tra le seguenti linee di spesa:



fa10fa5d



- I. Pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi carnivori alle produzioni agricole e zootecniche dell'anno in corso ed eventuali istanze residue dell'anno precedente;
- II. Pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nelle aree protette regionali;
- III. Stanziamento per il bando annuale per interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole di cui alla Convenzione 945/2020, integrativo dello stanziamento per lo stesso anno autorizzato a valere sul fondo di cui all'art. 28 della L.R. 50/1993.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) A partire dal 2023, approva entro il 15 marzo di ogni anno il riparto delle risorse recate dal Bilancio regionale al fondo di cui all'art. 3 della L.R. 6/2013 tra le linee di spesa di cui sopra, e provvede al trasferimento e liquidazione a favore di AVEPA a valere sul pertinente capitolo di spesa del Bilancio regionale;
- 2) Con il medesimo provvedimento di cui al punto 1), approva i criteri validi per l'annualità in corso per l'ammissibilità e la quantificazione economica dei danni causati da grandi carnivori alle produzioni zootecniche, e fissa i parametri per la determinazione dei contributi a titolo di indennizzo degli stessi danni;
- 3) Trasferisce all'AVEPA le eventuali risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili sulla stessa annualità del pertinente capitolo, a seguito di variazioni o assestamento di Bilancio, ad integrazione dei stanziamenti di riparto di cui al punto 1) sulla base dei rispettivi fabbisogni.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 4) Provvede annualmente alla reiscrizione vincolata delle risorse risultanti dalle eventuali economie a valere sullo stanziamento dell'anno precedente, sulla base dei provvedimenti di finanziabilità e di liquidazione delle istanze pervenute, dandone comunicazione alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

e) **Ricezione delle istanze, valutazione di ammissibilità e quantificazione economica dei contributi riconoscibili a titolo di indennizzo dei danni da grandi carnivori alle produzioni agricole e zootecniche dal 2023** (attività continuativa): a partire dal 1° gennaio 2023, le istanze di indennizzo per i danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche, a seguito dell'accertamento della predazione da parte del personale preposto e rilascio del relativo verbale ai sensi dell'iter procedimentale di cui all'Allegato B alla DGR n. del , , dovranno essere presentate dagli aventi titolo, anche per il tramite dei CAA, mediante il modulo appositamente predisposto, ad AVEPA, che provvede alla valutazione di ammissibilità, alla quantificazione dei contributi riconoscibili e alla liquidazione degli stessi.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) In attuazione dell'iter procedurale di cui all'Allegato B alla DGR n. del , sulla base delle segnalazioni di avvenuto accertamento di predazioni da grandi carnivori al bestiame domestico (trasmissione dei verbali di accertamento) da parte degli Enti preposti, mantiene aggiornato il database georeferenziato delle predazioni accertate in tutto il territorio regionale, anche al fine della comunicazione ad AVEPA.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 2) Riceve, mediante l'apposito modulo, le istanze di contributo a titolo di indennizzo per danni da grandi carnivori alle produzioni agricole e zootecniche, e provvede alla loro istruttoria tecnica e



fa10fa5d



amministrativa secondo l'iter procedurale di cui all'Allegato B alla DGr n. del , sulla base dei criteri annualmente approvati dalla Giunta regionale;

- 3) Provvede alla concessione dei contributi ammissibili in esito all'istruttoria delle istanze presentate, nonché alla relativa liquidazione orientativamente entro il mese successivo a quello in cui il contributo è stato concesso, fatte salve limitazioni o impedimenti connessi alla disponibilità delle risorse trasferite dalla Regione.
- f) **Accertamento dei danni, definizione e liquidazione dei contributi riconoscibili a titolo di indennizzo dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nelle aree protette regionali**: la gestione a regime degli interventi di prevenzione e delle istanze a titolo di indennizzo dei danni da fauna selvatica nelle aree protette regionali si allinea temporalmente e proceduralmente a quella già in essere per il territorio a gestione programmata della caccia. In particolare:
- I. Per gli interventi di prevenzione, viene estesa alle aree protette regionali l'ammissibilità al bando approvato annualmente dalla Regione in attuazione della Convenzione 945/2020;
 - II. Per l'indennizzo dei danni, le istanze vanno presentate, anche per mezzo dei CAA, utilizzando il modulo informatico già attivato dall'AVEPA in attuazione della Convenzione 945/2020 per i danni nel territorio a gestione programmata della caccia, e ne seguono il medesimo iter procedurale. L'AVEPA eroga i contributi riconoscibili a valere sulle risorse trasferite annualmente dal fondo regionale di cui all'art. 3 della L.R. 6/2013;
 - III. Per quanto riguarda la prevenzione e l'indennizzo forfettario dei danni da fauna ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura, è già vigente anche per le aree protette regionali il bando annuale approvato in attuazione della Convenzione 945/2020.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) A partire dal 2023, trasferisce all'AVEPA entro il 30 settembre di ogni anno le risorse, individuate ai sensi del precedente punto d), destinate all'erogazione di contributi a titolo di indennizzo dei danni da fauna selvatica nelle aree protette regionali, avuto riguardo alle istanze relative al secondo semestre dell'anno precedente e al primo semestre dell'anno in corso (a valere sulle risorse 2023, saranno quindi liquidate le istanze del secondo semestre 2022 e del primo semestre 2023, e così di seguito). A dette risorse si sommano, per la determinazione dello stanziamento totale, le eventuali ulteriori risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili sulla stessa annualità del pertinente capitolo a seguito di variazioni o assestamento di Bilancio, nonché le eventuali risorse reiscritte a Bilancio dell'AVEPA a seguito di economie sugli stanziamenti relativi al fondo art. 3 LR 6/2013 dell'anno precedente non erogati. Con lo stesso provvedimento, definisce, conferma o modifica le aliquote contributive riconoscibili a titolo di indennizzo per le istanze stesse.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 2) Comunica alla Regione entro il 31 agosto di ciascun anno le risultanze istruttorie delle istanze per indennizzo dei danni all'agricoltura nei territori preclusi pervenute nel secondo semestre dell'anno precedente e nel primo semestre dell'anno in corso, ai fini del calcolo dei fabbisogni per l'erogazione dei relativi contributi;
- 3) Sulla base delle aliquote contributive e degli stanziamenti fissati con il provvedimento di Giunta di cui al punto 1), provvede al calcolo dei contributi riconoscibili per le istanze di indennizzo danni pervenute nel periodo di riferimento e positivamente istruite e alla loro liquidazione come definito alla successiva lettera g);
- 4) Provvede annualmente alla reiscrizione vincolata delle risorse risultanti dalle eventuali economie a valere sullo stanziamento dell'anno precedente, sulla base dei provvedimenti di finanziabilità e di liquidazione delle istanze pervenute, dandone comunicazione alla Regione entro il 15 marzo di ogni anno.



fa10fa5d



g) Adempimenti amministrativi, liquidazioni e controlli.ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 1) Espleta, ai fini della concessione dei contributi riconoscibili in applicazione dei punti b), c), e) e f), tutti gli adempimenti amministrativi di verifica del possesso dei requisiti generali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, provvedendo altresì al controllo a campione delle verifiche espletate mediante autocertificazione;
- 2) Provvede, sulla base delle risorse trasferite dalla Regione, alla liquidazione dei contributi concedibili.

h) Obblighi connessi all'applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/2013 e s.m.i. in relazione alle previsioni di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e s.m.i. sugli aiuti "*de minimis*" al settore agricolo e forestale, per tutti i contributi erogati in attuazione della presente convenzione.ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) Provvede alla creazione dei cataloghi nel Registro nazionale sugli Aiuti di Stato per il settore agricolo (SIAN) relativamente ai contributi erogati ai sensi della presente Convenzione.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 2) Provvede, per ciascuna impresa agricola beneficiaria, all'acquisizione nel registro Nazionale Aiuti delle rispettive visure relative agli aiuti *de minimis* percepiti;
- 3) Provvede alla registrazione delle informazioni sugli aiuti individuali concessi alle imprese agricole e alle imprese dell'acquacoltura nei pertinenti cataloghi creati nel SIAN;
- 4) Provvede alla notifica dei contributi *de minimis* concessi alle aziende beneficiarie.

i) Popolamento del database georeferenziato, comunicazione periodica dei dati agli Enti gestori ed elaborazione statistica annuale dei dati. Tutti i dati relativi ai danni di cui alla precedente lettera f) (danni alle produzioni agricole nelle aree protette regionali), inclusa la loro localizzazione GIS, nonché i dati relativi ai contributi erogati, sono inseriti nel database georeferenziato già attivato ai sensi della Convenzione 945/2020, a fini di aggiornamento statistico, della programmazione annuale dell'utilizzo del fondo regionale di cui all'art. 3 L.R. 6/2013, e più in generale della gestione faunistica. A tale ultimo proposito, ai fini di un più immediato controllo del fenomeno da parte degli Enti gestori, AVEPA comunica agli Enti gestori medesimi i dati dei rispettivi eventi di danno da fauna selvatica accertati con cadenza almeno trimestrale.ADEMPIMENTI IN CAPO ALLA REGIONE:

- 1) Sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati relativi all'anno precedente e al confronto tra anni, elabora un report tecnico annuale sull'andamento temporale e spaziale dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e dei relativi interventi di prevenzione, in collaborazione con gli Uffici tecnici di AVEPA e degli Enti gestori interessati.

ADEMPIMENTI IN CAPO ALL'AVEPA:

- 2) Provvede, in continuità con quanto già previsto dalla Convenzione 945/2020 al popolamento e all'aggiornamento esaustivo, in modalità continua, del database georeferenziato condiviso con la Regione;
- 3) Collabora con gli Uffici tecnici regionali e degli Enti gestori ai fini della predisposizione del report annuale di cui al punto 1).



fa10fa5d



Art. 4 – Trasferimento di risorse finanziarie

1. Per l'annualità 2022, la Regione provvede a trasferire all'AVEPA le risorse recate dal Bilancio 2022 al fondo regionale di cui all'articolo 3 della L.R. 6/2013, al netto di quanto già impegnato direttamente dalla Regione stessa per l'indennizzo dei danni da grandi Carnivori in attuazione della DGR 289 del 22/03/2022, ai fini dell'erogazione di contributi *de minimis* di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 3, sulla base dei rispettivi stanziamenti.
2. A partire dal 2023, la Regione provvede a trasferire all'AVEPA le risorse recate per l'anno medesimo dal Bilancio regionale al fondo di cui all'articolo 3 della L.R. 6/2013, ripartite sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 3 lettera c).
3. L'AVEPA introita le risorse di cui al punto 1 e 2 quali fondi vincolati, e provvede alla reiscrizione vincolata delle eventuali risorse residue, dandone rendicontazione alla Regione nei termini esplicitati all'articolo 3.
4. L'AVEPA erogherà contributi nella misura massima degli effettivi trasferimenti ricevuti dalla Regione in termini di "cassa".
5. La Regione individua e trasferisce tempestivamente ad AVEPA le risorse necessarie al pagamento agli aventi diritto di eventuali oneri di soccombenza a seguito di procedimenti giudiziari inerenti le attività oggetto della presente convenzione.

Art. 5 – Proprietà e condivisione di dati

1. Tutti i dati raccolti in attuazione della presente Convenzione sono di proprietà comune della Regione e dell'AVEPA, che li utilizzano per soli fini istituzionali, e per l'elaborazione degli stessi in forma anonima ai fini della predisposizione del report annuale di cui all'articolo 3 lettera i) o di altre pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico o divulgativo.
2. I dati di cui sopra possono essere messi a disposizione, in forma anonima, a terzi che li richiedano per finalità scientifica o divulgativa, previa richiesta scritta alla Regione e con il consenso dell'AVEPA.

Art. 6 – Decorrenza della Convenzione e modifiche in corso di validità

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione.
2. Eventuali specifiche o modifiche di mero carattere tecnico e applicativo delle attività descritte nella presente Convenzione, che si rendessero necessarie ai fini di una migliore e più agevole attuazione delle stesse, sono concordate tra le parti mediante corrispondenza PEC e formalizzate con atti del Direttore della DAPGIFV e del Direttore dell'AVEPA.

Art. 7 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. L'AVEPA, nella persona del rappresentante legale, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/976 (GDPR), è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la Giunta regionale è Titolare, nell'ambito delle attività e per le finalità indicate agli articoli 1 e 3 della presente convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati nell'ambito delle attività oggetto della medesima convenzione.
2. Il Responsabile si impegna a garantire la correttezza del trattamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 32 del GDPR, nonché a custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate.



fa10fa5d



3. Il Responsabile garantisce altresì la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento).

Art. 8 – Norme regolatrici

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Convenzione si applicano le norme del codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.

Art. 9 - Controversie

1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all'attuazione degli accordi di cui alla presente Convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta di tre membri, uno dei quali designato dalla Regione, uno designato dall'AVEPA, il terzo con funzione di Presidente, designato di comune accordo tra Regione e AVEPA o, in mancanza di accordo, secondo le norme del codice di procedura civile.

Art. 10 – Registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarla.
3. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico dell'AVEPA, ai sensi del DPR 642/1972 e s.m.i., che viene assolta in modo virtuale (autorizzazione all'AVEPA prot. 29991 del 14/03/2013 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Padova – Ufficio territoriale di Padova 1).

Art. 11 – Comunicazioni

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione della presente convenzione dovrà esser inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:
 - per la Regione: Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria Via Torino 110 – 30172 Mestre Venezia , PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it;
 - per l'AVEPA: Via N. Tommaseo, 67 - 35021 Padova (PD), PEC: protocollo@cert.avepa.it.

Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti gli effetti.

Per la Regione del Veneto

Il Direttore della Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica e
faunistico-venatoria

Per l'Agenzia Veneta per i Pagamenti
(AVEPA)

Il Direttore



fa10fa5d





SCHEMA DI ITER PROCEDIMENTALE PER LA RICEZIONE E L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO A TITOLO DI INDENNIZZO DEI DANNI DA GRANDI CARNIVORI SELVATICI

INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE

- **ENTI RESPONSABILI DELLA RICEZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI PREDAZIONE:** Polizie provinciali delle Province del Veneto e della Città Metropolitana di Venezia; Enti Parco regionali;
- **SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ACCERTAMENTO DELLE PREDAZIONI:** personale formato delle Polizie provinciali e degli Enti Parco regionali; personale formato del Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare Carabinieri del Veneto;
- **UFFICI RESPONSABILI DELLA RICEZIONE DELL'ISTANZA DI INDENNIZZO E TRASMISSIONE PER AVVIO PROCEDIMENTO:** Uffici regionali territoriali dell'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico venatoria; Enti Parco regionali;
- **ENTE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO DI INDENNIZZO:** AVEPA

ITER PROCEDIMENTALE E CRITERI PER L'ACCERTAMENTO DI PREDAZIONE DA GRANDE CARNIVORO E PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI INDENNIZZO DEI DANNI NELL'ANNO 2022

1) RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DANNI DA PREDAZIONE DA GRANDE CARNIVORO

- La segnalazione di presunta predazione da parte di grande Carnivoro a carico di bestiame domestico o ad altre produzioni agricole o zootecniche deve essere fatta, da parte del proprietario o conduttore del capo interessato, **tempestivamente**, non appena rilevato l'evento, e **nel più breve tempo possibile dall'evento stesso**. Soprattutto nel caso di capi predati, un tempo prolungato tra l'evento predatorio e l'accertamento dello stesso può infatti determinare l'impossibilità di riconoscere chiaramente i segni della predazione e, conseguentemente, la non ammissibilità del danno all'indennizzo.
- **La segnalazione e richiesta di intervento deve essere fatta** telefonicamente **all'Ente responsabile della ricezione della segnalazione di predazione territorialmente competente**, il quale provvede ad attivare e rendere noto il numero telefonico dedicato per la ricezione delle segnalazioni **nella fascia oraria dalle 8:00 alle 13:00** di tutti i giorni, fine settimana e festivi compresi;
- In attesa del sopralluogo, il sito di predazione deve essere lasciato inalterato e i capi predati non devono essere manipolati o spostati, se non per cause di forza maggiore, che andranno opportunamente descritte e giustificate al momento del sopralluogo.
- **L'Ente responsabile della ricezione della segnalazione** contattato provvede, nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore dalla denuncia del danno, a:
 - contattare i Servizi veterinari dell'ULSS territorialmente competente, per comunicare l'evento e concordare il sopralluogo, che deve essere effettuato possibilmente in forma congiunta;



fdac5efb



- inviare (comunque entro le 24 ore, anche in caso di indisponibilità del Veterinario ULSS) un incaricato formato (agente della Polizia provinciale, Guardiaparco o altro dipendente formato dell'Ente) per l'effettuazione del sopralluogo;
 - nel caso di impossibilità di inviare entro le 24 ore un proprio incaricato formato, contattare altro Soggetto/Ente territoriale (ad es: locale Comando Stazione dei Carabinieri Forestali, Polizia provinciale), per verificare la disponibilità di personale formato ad effettuare il sopralluogo.
- Per **personale formato** si intende personale delle Polizie provinciali, dei Carabinieri Forestali del Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare Carabinieri del Veneto e degli Enti gestori delle Aree protette regionali (Guardiaparco) che abbiano frequentato con profitto almeno uno dei corsi di formazione sulla gestione dei grandi carnivori e l'accertamento dei danni da predazione organizzati dalla Regione (nell'ambito dei Progetti LIFE Wolfalps, LIFE Dinalp Bear, o altri analoghi), e che siano istruiti nella compilazione della modulistica.

2) EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO, COMPILAZIONE DEL VERBALE E COMUNICAZIONI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'ACCERTAMENTO

- Il responsabile dell'accertamento incaricato redige e sottoscrive il verbale, di norma congiuntamente con il veterinario dell'ULSS competente per territorio, che interviene per gli adempimenti di propria competenza, e alla presenza dell'allevatore o di suo rappresentante.
- nel verbale vengono riportate tutte le persone che assistono al sopralluogo, specificandone il ruolo;
- Il verbale è sottoscritto dal responsabile dell'accertamento, in qualità di pubblico ufficiale incaricato, e controfirmato dall'allevatore o dal suo rappresentante;
- Se il sopralluogo viene effettuato non a seguito di segnalazione da parte dell'interessato ma per iniziativa d'ufficio, viene indicato nel verbale;
- L'allevatore (o il suo rappresentante) provvede affinché in sede di sopralluogo sia in grado di fornire i dati e documenti necessari alla compilazione del verbale, in particolare: dati aziendali, dati e documenti identificativi dei capi interessati dalla predazione, ecc.
- **Il verbale di accertamento deve essere compilato in maniera chiara e leggibile in ogni sua parte:** il verbale si compone di:
 - pagine da 1 a 4 debitamente compilate e firmate in calce come sopra specificato;
 - 1 o più tabelle riepilogative dei dati, rispettivamente: del/dei capi morti; del/dei capi feriti; del/dei capi dispersi; del/degli eventuali altri danni rilevati;
 - gli allegati fotografici indicati nel verbale, nominati come da istruzioni;
- Il verbale si chiude al termine del sopralluogo con la data e la firma da parte del verbalizzante e dell'allevatore o suo rappresentante. Successivamente alla sua chiusura, il verbale di accertamento può essere eventualmente integrato/aggiornato **ESCLUSIVAMENTE** avuto riguardo agli sviluppi successivi all'accertamento concernenti i capi feriti (eventuale morte/eutanasia successiva) e i capi dispersi (ritrovamento), già dichiarati in sede dell'accertamento e quindi riportati nel verbale stesso. Qualsiasi rilievo successivo concernente capi o circostanze diversi da quelli dichiarati nel verbale di accertamento (ad es: altri capi morti o feriti), anche se presumibilmente riferito allo stesso evento predatorio, deve essere riportato come nuovo evento e quindi in un nuovo verbale;



fdac5efb



- Ogni verbale è identificato univocamente da un numero d'ordine (n. progressivo/anno/Ente responsabile dell'accertamento) riportato nel frontespizio. Il numero del verbale può eventualmente essere assegnato successivamente alla chiusura dall'Ufficio dell'Ente responsabile dell'accertamento, comunque prima della sua trasmissione all'allevatore e agli Uffici regionali competenti;
- **Trasmissione del verbale di accertamento all'allevatore:** del verbale compilato, numerato e firmato viene rilasciata copia all'allevatore o suo rappresentante, o direttamente al termine dell'accertamento in formato immagine (ad es. fotografia inviata per telefono o via mail), ovvero successivamente, a cura dell'Ufficio dell'Ente responsabile dell'accertamento al quale viene consegnato, comunque entro i termini previsti per la segnalazione ai competenti Uffici regionali;
- **Segnalazione di avvenuto accertamento ai competenti uffici regionali:** il verbale di accertamento completo e la relativa documentazione fotografica vengono inviati via mail ordinaria (non PEC), direttamente dal responsabile dell'accertamento ovvero dal proprio Ufficio di riferimento (Polizia provinciale/Comando Stazione CF/Ente Parco), alla Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria (agroambientecacciapesca@regione.veneto.it) e all'Ufficio **responsabile della ricezione dell'istanza di indennizzo territorialmente competente, entro e non oltre il giorno successivo alla data del verbale;** in caso di sopralluogo nel fine settimana o in giorno festivo, il termine è il primo giorno feriale successivo. La documentazione fotografica può essere trasmessa successivamente, comunque entro 10 giorni dal sopralluogo.

3) COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO A TITOLO DI INDENNIZZO A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DI PREDAZIONE DA PARTE DI GRANDE CARNIVORO

- A seguito dell'accertamento di un evento di predazione, il proprietario o avente diritto ad altro titolo può presentare alla Regione istanza di contributo a titolo di indennizzo per i danni diretti e indiretti accertati, riconoscibili secondo i criteri approvati annualmente dalla Giunta regionale, con le modalità di seguito descritte;
- L'istanza di contributo deve essere formulata attraverso l'apposito modulo, compilato correttamente e in ogni sua parte, al quale deve essere allegata la documentazione obbligatoria prevista (dichiarazione ai sensi della L.R. 16/2018, modello di autodichiarazioni per le Aziende, copia di documento di identità e, qualora non già costituito il Fascicolo aziendale del richiedente, la documentazione per consentire all'AVEPA di poter provvedere, con iniziativa d'ufficio, all'iscrizione all'Anagrafe del Settore Primario e alla costituzione del Fascicolo aziendale in forma semplificata). L'istanza è formulata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la sua compilazione è sotto la responsabilità esclusiva del dichiarante. Ai fini della compilazione dell'istanza e della documentazione obbligatoria allegata, l'avente titolo può:

A) provvedere alla compilazione dell'istanza e della documentazione allegata direttamente in occasione del sopralluogo di accertamento della predazione, con il supporto dell'incaricato dell'accertamento che provvede a consegnare la modulistica necessaria, purché abbia con sé i dati e la documentazione necessari (dati aziendali corretti e completi; coordinate bancarie, documenti degli animali per i quali viene richiesto l'indennizzo, ecc). A tal fine, il verbalizzante:

- compila direttamente o supporta l'allevatore nella compilazione del modulo di richiesta di contributo e dei documenti obbligatori, fornendo le opportune spiegazioni, acquisendo altresì copia (anche immagine digitale purché leggibile) di un documento di identità valido;
- compila la check list (pagina 4 del modulo di richiesta) relativa ai documenti allegati alla richiesta;



fdac5efb



- rilascia all'allevatore copia della richiesta compilata e firmata e della check list, quest'ultima a titolo di promemoria della documentazione ancora mancante o incompleta e dei termini per la relativa presentazione all'Ente responsabile della ricezione dell'istanza. A tal fine farà fede la data dell'istanza stessa, che coinciderà con quella del verbale;
- provvede a trasmettere l'istanza e tutta la documentazione prodotta all'Ente responsabile della ricezione dell'istanza, unitamente a copia del verbale di accertamento.

B) in caso di mancata o incompleta compilazione dell'istanza di contributo al momento dell'accertamento, presentare l'istanza, debitamente compilata e firmata unitamente a tutta la documentazione obbligatoria, direttamente **all'UFFICIO RESPONSABILE DELLA RICEZIONE DELL'ISTANZA DI INDENNIZZO** territorialmente competente entro e non oltre 10 giorni dalla data del verbale di sopralluogo. Istanze di indennizzo presentate successivamente a tale termine non saranno ritenute ammissibili.

- Successivamente alla presentazione, entro i termini previsti, della richiesta di indennizzo assieme alla documentazione obbligatoria, il richiedente, sulla base di quanto dichiarato nell'istanza stessa e riepilogato nella check list, presenta direttamente all'Ufficio **RESPONSABILE DELLA RICEZIONE DELL'ISTANZA DI INDENNIZZO** la eventuale documentazione integrativa ai fini della valutazione economica del danno, nei seguenti termini:

- i certificati (ad es: certificazione ARAV; certificazione di gravidanza; certificati di iscrizione al Libro genealogico/registo di razza, ecc) dichiarati nella check list ai fini della valutazione del valore economico dei capi predati, entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
 - le fatture quietanzate e gli scontrini dichiarati nella check list ai fini del riconoscimento delle spese sostenute (danni indiretti), entro e non oltre 10 giorni dalla data del pagamento delle stesse. Ai fini dell'ammissibilità a contribuzione, il pagamento di fatture relative a danni indiretti riconoscibili deve essere fatto esclusivamente:
 - al momento della prestazione, nel qual caso la fattura elettronica riporterà l'attestazione di avvenuto pagamento;
 - differito, mediante bonifico bancario effettuato entro la data termine indicata nella fattura elettronica. In tali casi unitamente alla fattura elettronica dovrà essere presentata la ricevuta del bonifico bancario datato.
 - Nel caso di successivo decesso di capi feriti o rinvenimento di capi dichiarati dispersi, i termini per la presentazione dei documenti relativi a detti capi (certificati per la valutazione dei capi; fatture per spese di smaltimento, ecc.) si calcolano a partire dalla data del decesso/rinvenimento, così come riportati nel verbale;
- Non sono ammesse attestazioni o spese non dichiarate al momento della richiesta di contributo, fatta eccezione per quelle relative a capi feriti e successivamente morti o a capi dichiarati dispersi e successivamente ritrovati;
- Non sono ammissibili spese quietanzate successivamente all'inoltro dell'istanza agli Uffici regionali centrali.
- **L'UFFICIO RESPONSABILE DELLA RICEZIONE DELL'ISTANZA DI INDENNIZZO** trattiene l'istanza di indennizzo fino all'acquisizione di tutta la documentazione dichiarata, così come individuata nella check list, entro i termini sopra indicati.
- Trascorso il termine previsto per l'integrazione documentale facoltativa, l'istanza viene trasmessa all'AVEPA per l'istruttoria amministrativa e tecnica e la quantificazione dell'indennizzo riconoscibile sulla base della documentazione presentata;



- L'istanza è trasmessa con nota protocollata (1 protocollo per ciascuna istanza) all'AVEPA, all'indirizzo PEC dello Sportello Unico Agricolo provinciale competente per territorio e, per conoscenza, al richiedente quale comunicazione di avvio procedimento (il protocollo costituisce numero della pratica);
- Nel caso di istanza per danno a carico di bene che non si configura come produzione agricola (ad es: predazione a carico di cane da compagnia), l'istanza viene trasmessa alla Regione del Veneto, Direzione Affari Generali e Patrimonio all'indirizzo PEC acquistiaagg@pec.regione.veneto.it, per l'apertura del sinistro ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa RC.

4) AVVIO PROCEDIMENTO E ITER PROCEDURALE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le istanze di contribuzione ai fini di indennizzo pervenute con le modalità sopra descritte sono istruite dall'AVEPA che provvede:

- In caso di errori o carenze nella sola documentazione amministrativa obbligatoria, a richiedere via PEC all'interessato la necessaria integrazione entro e non oltre 10 giorni (comunicazione che costituisce preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990);
- In caso di soggetto richiedente sprovvisto di iscrizione all'Anagrafe del Settore primario (quindi senza il proprio Fascicolo aziendale), alla costituzione, con iniziativa d'ufficio, del fascicolo aziendale in forma semplificata;
- In presenza di documentazione amministrativa regolare/regolarizzata, all'istruttoria tecnica dell'istanza;
- In caso di istanza non ammissibile in esito all'istruttoria tecnica dell'istanza (ad es: evento di predazione non comprovato dall'accertatore), al richiedente viene inviata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della stessa ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990);
- In caso di istanza ammissibile in esito all'istruttoria tecnica, viene determinato l'importo del contributo riconoscibile a titolo di indennizzo sulla base della documentazione presentata al momento dell'avvio del procedimento. La quantificazione del contributo riconoscibile viene fatta esclusivamente sulla base della documentazione utile presentata al momento dell'avvio del procedimento. Successivamente alla trasmissione dell'istanza all'AVEPA non è ammessa integrazione della documentazione, fatta eccezione per la sola documentazione amministrativa obbligatoria. Contestualmente vengono fatte le verifiche dei requisiti generali per beneficiare di contributi pubblici;
- Si procede quindi alla registrazione del contributo riconoscibile nel Sistema Informativo per gli Aiuti di Stato (SIAN), nell'ambito del quale, ai sensi del Decreto interministeriale n. 115/2017, viene espletato il controllo del massimale relativo agli aiuti *de minimis* già concessi a ciascuna azienda beneficiaria;
- Fermo restando che la concessione di nuovi aiuti *de minimis* non può comportare il superamento dei massimali previsti dalla normativa comunitaria (*de minimis* generale pari ad € 200.000,00; *de minimis* per il settore agricolo e forestale € 25.000,00) nell'arco di tre esercizi finanziari, nel caso in cui il contributo ammissibile in esito all'istruttoria tecnica comporti il superamento di dette soglie, in applicazione delle disposizioni di cui alla DGR 1572 del 17.11.2020 il contributo concesso sarà ridotto al fine di rispettare il massimale, dandone comunicazione al beneficiario interessato.

5) CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO



fdac5efb



Al termine della complessiva istruttoria, il procedimento relativo a ciascuna istanza di contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici si conclude con uno dei seguenti possibili esiti:

- a) Concessione del contributo riconoscibile in esito all'istruttoria tecnica dell'istanza ammissibile;
- b) Concessione del contributo riconoscibile in esito all'istruttoria tecnica dell'istanza ammissibile, ridotto al fine di rispettare il massimale *de minimis*;
- c) Mancata concessione del contributo riconoscibile in esito all'istruttoria tecnica di istanza ammissibile, per:
 - a. mancata integrazione documentale obbligatoria;
 - b. impossibilità di concedere il contributo, in quanto già raggiunto il massimale *de minimis*;
- d) Rigetto dell'istanza in quanto non ammissibile a contribuzione ai sensi delle disposizioni regionali.

Gli esiti dei procedimenti conclusi sono approvati, , con provvedimento di AVEPA che viene comunicato all'interessato attraverso la pubblicazione dell'atto stesso sull'Albo On-line dell'Agenzia e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Agenzia

Le istanze di contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici trasmesse ad AVEPA dopo il 15 novembre verranno istruite secondo le disposizioni descritte e, in caso di esito positivo (contributo concedibile), il relativo contributo sarà concesso ed erogato a valere sugli stanziamenti regionali dell'anno successivo.

ITER PROCEDIMENTALE E CRITERI PER L'ACCERTAMENTO DI PREDAZIONE DA GRANDE CARNIVORO E PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI INDENNIZZO DEI DANNI A PARTIRE DAL 2023

A partire dal 1° gennaio 2023, ferme restando l'individuazione delle competenze e le disposizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) per quanto riguarda la richiesta di accertamento in caso di evento predatorio, l'effettuazione del sopralluogo e la compilazione del verbale di accertamento, l'eventuale istanza a titolo di indennizzo dovrà essere presentata da parte dell'interessato, anche attraverso i CAA, direttamente all'AVEPA, utilizzando lo specifico modulo e le specifiche istruzioni che saranno fornite da AVEPA stessa in tale sede.



fdac5efb

